

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

recante fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012

[notificata con il numero C(2008) 5533]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/788/CE)

(GU L 271 del 11.10.2008, pag. 44)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2009/505/CE della Commissione del 30 giugno 2009	L 171	46	1.7.2009

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 3 ottobre 2008****recante fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012***[notificata con il numero C(2008) 5533]***(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)**

(2008/788/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 378/2007, gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 4 *bis*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽²⁾, sono stati esentati dall'obbligo di cofinanziare il sostegno comunitario possono applicare nel periodo 2007-2012 una riduzione, detta «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽³⁾, che ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 378/2007, entro due mesi dell'entrata in vigore del medesimo regolamento, gli Stati membri fissano il tasso annuo di modulazione volontaria che applicheranno per il periodo 2007-2012 e lo comunicano alla Commissione unitamente a una valutazione dell'impatto dell'applicazione di tale misura.
- (3) In caso di applicazione di un tasso nazionale unico di modulazione volontaria gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria devono essere fissati sulla base di un calcolo, mentre in caso di applicazione da parte degli Stati membri di tassi differenziati su base regionale, detti importi netti devono essere fissati sulla base degli importi comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 378/2007.
- (4) Il Portogallo ha comunicato alla Commissione che per gli anni civili 2009-2012 sarà applicato un tasso nazionale unico di modulazione volontaria del 10 %.

⁽¹⁾ GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

▼B

- (5) Il Portogallo ha inoltre trasmesso una valutazione dell'impatto dell'applicazione di tale misura.
- (6) Il regolamento (CE) n. 333/2008 della Commissione ⁽¹⁾ ha fissato i massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione volontaria istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007.
- (7) Occorre pertanto fissare gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M1*Articolo 1*

Gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012 sono i seguenti:

(in milioni di EUR)

2009	2010	2011	2012
32,8	29,0	25,0	21,0

▼B*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2010.

Articolo 3

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 102 del 12.4.2008, pag. 19.